



Comune di Tito

Provincia di Potenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 di Reg.	Oggetto Osservazioni istanze permessi di ricerca idrocarburi "la Cerasa" e "Pignola".
--------------	---

L'anno **duemiladiciassette** del giorno **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **17,20** nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione ordinaria**, nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Scavone | Graziano - Sindaco |
| 2. Iummati | Michele |
| 3. Scavone | Lucia Teresa |
| 4. Laurino | Giuseppina Anna |
| 5. Spera | Pierpaolo |
| 6. Abriola | Ivan |
| 7. Giosa | Tonya |
| 8. Salvia | Filomena |
| 9. Romano | Antonio |
| 10. Fermo | Carlo |
| 11. Salvia | Lucia Teresa |
| 12. Scavone | Giuseppina |

Risulta assente:

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Petrecca | Giuseppe |
|-------------|----------|

E' presente anche l'Assessore esterno:

Fabio Laurino, Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero.

Assume la Presidenza la Dott.ssa *Giuseppina A. Laurino* ai sensi dell'art.40, co. 5°, del Tuel n.267/2000;

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Antonio Lombardi* con funzioni consultive referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000;

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Graziano SCAVONE. Il Sindaco relatore espone ed illustra all'Assemblea consiliare la proposta di delibera inerente le osservazioni alle istanze di permessi per la ricerca di idrocarburi denominati La Cerasa e Pignola.

Terminata la relazione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, di seguito riportato, non determinando al momento riflessi sul Bilancio comunale;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe D'ONOFRIO Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico, esaminata l'allegata proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto: "**Osservazioni istanze permessi di ricerca idrocarburi "la Cerasa" e "Pignola"**", esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica all'adozione della proposta. Si attesta inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico

F.to Ing. Giuseppe D'ONOFRIO

VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni

Nessun rilievo da formulare

Il Segretario Generale

F.to Dott. Antonio LOMBARDI

VISTO il Decreto legislativo 152/ 2006 (*Codice dell'ambiente*) che stabilisce le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

RICHIAMATO l'art. 23 del suddetto decreto il quale ai commi 1, 2, 3, stabilisce che : 1.“L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa di cui all'art. 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2.Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, parerei, nulla osta, e assensi comunque denominati già acquisiti o da acquisire ai fini dell'autorizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

3.La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.”

RICHIAMATO, altresì, l'art. 24, comma 4, per il quale " Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'art. 23 chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovo o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi";

VISTO CHE la società Shell Italia E&P Spa, avente sede legale in Roma- Piazza dell'Indipendenza, n 11/b, come da portale UNMIG, risulta che in data 01 settembre 2005 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico- Direzione Generale per l'energia e le Risorse Minerarie- ROMA domanda intesa ad ottenere l'approvazione dei permessi di ricerca idrocarburi denominati " Pignola" e "La Cerasa";

PRESO ATTO che presso questo Comune (acquisiti al prot. .20245 del 27.12.2016) sono stati depositati, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, - solo in formato elettronico - gli elaborati relativi allo studio di impatto ambientale per le aree di ricerca idrocarburi " Pignola" e " La Cerasa"

CHE la documentazione presentata dalla Shell Italia, redatta dalla Società G.E. Plan Consulting srl, è stata resa pubblica, per la comunicazione dell'avvenuto deposito, con avviso del 28.12.2016

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'UTC ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 (TUEL);

CONSIDERATO:

CHE i cittadini di Tito in più occasioni hanno espresso il loro dissenso circa la possibilità di installare sul proprio territorio impianti di estrazione;

CHE il Consiglio Comunale di Tito con delibera n.04 del 10.03.2016 hanno proposto osservazioni alla richiesta di VIA già presentata dalla Regione Basilicata sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 133/ 2014 – Sblocca Italia;

CHE l'apertura di pozzi di petrolio sul territorio è in contrasto con l'art. 41 della Costituzione ove è sancito che " *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*" . Quindi, l'art. 41 impone, di fatto, dei limiti alla libertà dell'iniziativa economica, poiché nel caso di specie, non si intravede alcuna utilità sociale per la comunità, per l'ambiente circostante e per la salute dei cittadini;

CHE l'art. 44 della Costituzione riconosce il carattere di preminente interesse nazionale alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, intese come l'insieme dei luoghi, della popolazione, della cultura e delle tradizioni e pertanto (ai sensi della Legge n. 1102/71 e legge n. 97/94), sono incentivati interventi speciali, azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

PER LA PROPOSTA AL CONSIGLIO il Sindaco Graziano SCAVONE, entra nel merito delle richieste presentate dalla società Shell Italia SPA con la seguente

RELAZIONE

“ Preliminarmente si evidenzia:

a) che la iniziale riproposizione della VIA al Ministero – per entrambe le istanze - è l'effetto della rinuncia, (opzione) effettuata in data 04/03/2015 dalla società (opzione consentita dal d.l. n. 133/2014 – sblocca Italia), alla richiesta di VIA già presentata alla Regione Basilicata sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del suindicato decreto;

b) le suddette procedure sono state archiviate nel mese di luglio 2016 e rispetto a tale decisione dagli atti consultabili presso i ministeri interessati non è dato sapere e si è impossibilitati a conoscere la motivazione a fondamento della interlocutoria richiesta di archiviazione dal Ministero dell'Ambiente al Ministero dello Sviluppo Economico, datata 15 luglio 2016. Tale aspetto non è secondario, dal momento che le istanze di che trattasi erano da considerare tardive, improcedibili e da rigettare dal Ministero dello Sviluppo Economico già nel 2012.

c) a distanza di oltre dieci anni (14 luglio 2006), dall'espressione del parere favorevole all'accoglimento delle istanze del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi sulle istanze di permesso di ricerca, appare singolare e di dubbia legittimità, la presentazione, da parte dell'operatore SHELL Italia, delle istanze di VIA di seguito indicate.

In data 27 dicembre 2016, infatti, l'Amministrazione comunale di Tito ha ricevuto, ai sensi dell'art.23 del d.lgs.152/2006, l'avviso di presentazione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativi ai progetti: permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati "*Pignola*" e "*la Cerasa*". Di tale deposito è stato dato pubblico avviso alla cittadinanza in data 28.12.2016;

Dall'esame dei rapporti di valutazione trasmessi al Comune di Tito:

si rileva e osserva

Entrambi i rapporti risultano privi delle firme dei professionisti che li avrebbero redatti e sono sostanzialmente identici nei contenuti, pur trattandosi di aree completamente diverse.

Le aree interessate adesso dalle indagini sono le stesse ed estremamente estese. Tale notevole estensione dei permessi di ricerca non consente di valutare nel dettaglio l'impatto ambientale che l'attività di ricerca avrà nel territorio interessati. E' pure opportuno rilevare che i permessi di ricerca interessano anche i centri urbani e una parte importante del Parco dell'Appennino Lucano – Val D'Agri- Lagonegrese e, tra l'altro, nelle vicinanze vi è la presenza di altri due Parchi nazionali: del Cilento e Vallo di Diano e del Pollino tra Basilicata e Calabria.

Peraltro, nel permesso Pignola ricade il sito Rete Natura 2000. Nella documentazione prodotta dalla società petrolifera non vi è traccia alcuna di uno studio preliminare sull'impatto ambientale di una eventuale piattaforma petrolifera, seppur solo per la ricerca, e nonostante l'art. 22 del d.lgs. 152/ 2006, c.3, lett.a) prescriva che "lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto, con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni".

Inoltre, la documentazione è assolutamente carente e priva delle informazioni concernenti "le misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti rilevanti.

Stesse considerazioni valgono in relazione alla carenza dei "dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che (l'eventuale) progetto può produrre, sia in fase di realizzazione, che in fase di esercizio.

Agli atti vi è solamente una generica descrizione delle fasi operative di eventuali successive perforazioni. Sul rischio sismico, dalla stessa documentazione trasmessa dalla società petrolifera, si evidenzia che la zona è "ad alta sismicità", tanto che negli studi presentati, per la stessa area nel 2007, si faceva riferimento al grave rischio di terremoti nell'area interessata tanto da consigliare genericamente l'adozione di precauzioni o studi approfonditi al momento della perforazione.

Dagli atti non è dato sapere a quali studi si faceva riferimento, e a proposito della richiesta in esame viene genericamente detto che "al momento della realizzazione del pozzo verrà attentamente valutato il rischio sismico". Anche su questo punto, la documentazione appare generica ed elusiva tant'è che, paradossalmente, non viene indicato neanche l'indice di sismicità, che nella specie è sicuramente da classificare, secondo le scale di rischio elaborate dalla Protezione Civile, Rischio UNO.

Non sono da trascurare i problemi di natura idrogeologica, connessi alla potenziale interferenza delle operazioni con le fonti di approvvigionamento idrico potabile per le comunità locali e la presenza di aree di particolare valore rientranti nel Parco dell'Appennino Lucano - Val d'Agri Lagonegrese.

Già nei precedenti studi depositati, la stessa SHELL S.p.A.(2007) concludeva in maniera allarmante con le seguenti parole: "l'area del permesso...mostra di essere in massima parte compatibile con i progetti da eseguire nell'ambito del programma di ricerca per idrocarburi".

La predetta conclusione già denotava che l'intervento richiesto dalla SHELL non era e non è del tutto compatibile con l'ambiente che ne sarà interessato, sia sotto l'aspetto del rischio idrogeologico, dal momento che nell'area in istanza sono presenti diverse zone sottoposte a rischio idrogeologico, sia per la caratterizzazione e l'importanza idrogeologica strategica delle aree interessate.

Vari studi eseguiti nell'area (cfr. Incoronato, Nardi e Ortolani) evidenziano l'importanza idrogeologica connessa all'affioramento e alla struttura delle rocce carbonatiche che costituiscono acquiferi di strategico valore dal momento che riforniscono varie sorgenti perenni aventi portata complessiva di circa 5.000 l/sec; grande grandezza hanno anche le falde ospitate nei sedimenti alluvionali aventi spessori anche superiore a 100 metri che rappresentano il riempimento quaternario della depressione dell'area interessata dalla richiesta dei permessi.

Tra l'altro, sul punto la relazione della stessa Società è particolarmente "oscura" dal momento che viene affermato che "a causa della complessità geologica e delle differenti proprietà petrofisiche delle rocce

presenti nell'area di studio, la completa e totale comprensione dei movimenti idrici profondi non è sempre di facile interpretazione”.

Le aree, inoltre, sono interessate per gran parte da vincoli paesaggistici nonché da vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea e dalla presenza di zone archeologiche, beni archeologici ed architettonico-monumentali che rappresentano, non solo aspetti identitari, ma anche attrattori intorno ai quali, ai vari livelli istituzionali, da decenni si sta investendo per uno sviluppo sostenibile, equilibrato e soprattutto duraturo.

In proposito si osserva che, se è vero che l'esistenza di vincoli paesaggistici e di tutela ambientale di regola non esauriscono la Valutazione di impatto ambientale, rispetto alla quale costituiscono soltanto un “parametro di riferimento”, tuttavia questo assunto non può valere, per ovvie ragioni, laddove il regime di tutela del paesaggio sia assolutamente inderogabile e si ponga come “irrimediabilmente ostativo” alla realizzazione dell'intervento proposto; difatti, in questa specifica evenienza, la realizzabilità dell'intervento non è neppure prospettabile, per cui evidenti ragioni di efficienza e celerità dell'azione amministrativa impongono all'Amministrazione (Ministeri, Regione, Enti interessati) di valutare “a monte” - a prescindere dagli ulteriori profili “propriamente ambientali” - l'incidenza dei vincoli sulla fattispecie sottoposta al suo esame.

Orbene, poiché le caratteristiche concrete dell'intervento proposto hanno come punto di riferimento, non già soltanto la fase della prospezione e dell'iniziale “pozzo esplorativo”(fase di ricerca), ma anche il “pozzo estrattivo” - che dovrebbe essere attivato in caso di esito positivo delle preliminari fasi di prospezione e/o ricerca, essendo quest'ultime ovviamente preordinate al rinvenimento e alla successiva estrazione degli idrocarburi (fase di coltivazione),- un'autorizzazione parametrata alla sola fase suddetta (ricerca) neppure corrisponderebbe a un interesse concreto della società richiedente.

Peraltro, e non è secondario, si osserva che è obbligo delle autorità dei singoli Stati di adottare, nell'ambito preciso dell'esercizio delle competenze che sono loro attribuite, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

Si configura in tal modo non una mera e discrezionale applicazione delle norme giuridiche vigenti, quanto, piuttosto uno specifico obbligo di garantire, attraverso il principio di precauzione, la salute pubblica e l'ambiente. Principio di Precauzione che nell'ordinamento italiano è garantito dall'art. 3 -ter del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) “*la tutela degli ambienti e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Trattato CE, regolano la politica della Comunità in materia ambientale*”.

Quindi, consentire attività di ricerca di idrocarburi in terraferma in assenza di prove circa l'assenza di pericolo per l'ambiente e la salute dei cittadini, costituisce gravissima violazione delle disposizioni di legge in vigore.

Le istituzioni hanno il preciso obbligo di valutare il potenziale pericolo per la salute e per l'ambiente, attraverso l'identificazione degli agenti biologici, chimici o fisici che possono avere effetti negativi.

Il quadro normativo esistente e le numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea evidenziano, chiaramente, che la valutazione scientifica dei rischi deve essere delegata dall'istituzione ad esperti che debbono elaborarla in modo indipendente, obbiettivo e trasparente.

Si configura così l'obbligo per le istituzioni di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute pubblica a seguito di decisioni assunte sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e che siano fondate sui più recenti risultati della ricerca internazionale.

Ne discende, quindi, che i comuni, regioni e ministero dell'ambiente debbono in assenza di uno studio scientifico obbiettivo, indipendente e trasparente che possa escludere pericolo di danno alla salute e all'ambiente devono esprimere parere negativo avverso le istanze di ricerca di idrocarburi in terraferma e nello specifico contro le istanze “la cerasa” e “Pignola”.

In conclusione la violazione del principio di precauzione costituisce una grave violazione di legge e inosservanza degli obblighi istituzionali che esporrebbero gli enti interessati a gravi responsabilità e sanzioni per l'omesso controllo e la mancata applicazione del principio di prudenziale in materia ambientale.

Alle predette valutazioni di carattere tecnico vanno aggiunte anche le seguenti ulteriori considerazioni. Abbiamo assistito negli ultimi anni alla forte aggressività degli interessi economici portati dalle lobby del petrolio spinte dalla sempre maggiore necessità di energia richiesta dalla società moderna. In tale contesto, la Basilicata ha dovuto invertire coattivamente la propria programmazione economica, convincendosi della compatibilità ambientale dell'estrazione petrolifera con il proprio territorio a vocazione prevalentemente agricola e turistica.

La situazione creatasi non ha prodotto i risultati sperati e promessi: non vi è stata l'occupazione prevista, non vi è stato lo sviluppo promesso e con l'estrazione petrolifera si è persa l'identità regionale tanto da essere conosciuti in tutta Italia come la Regione del petrolio e non come la Regione da visitare per le sue bellezze storico – ambientali e enogastronomiche.

D'altro canto, assenti finalizzati ad ulteriori richieste sarebbero in evidente contrasto con la chiara posizione assunta in più occasioni dalla Giunta e dal Consiglio regionale della Basilicata in relazione al quantitativo di petrolio estraibile. Posizione conclamata, e che è correlata a quella autorizzata a seguito degli accordi del 1997 e del 2006, in non più di 154 mila barili/giorno.

DA TUTTO QUANTO INNANZI, SULLA BASE DELLA SOLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA SHELL S.P.A., SI CONCLUDE ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO ALLA REALIZZAZIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' PER LA RICERCA DI IDROCARBURI NELLE AREE DI CUI AI PERMESSI DI RICERCA DENOMINATI "PIGNOLA" E "LA CERASA".

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante ed essenziale;

Con voti favorevoli unanime:

D E L I B E R A

1. Di ritenere la suddetta relazione parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di considerare negativamente, e quindi di esprimere parere contrario per le motivazioni di fatto e di diritto espresse nella relazione dal Sindaco, in merito alle due istanze per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale riguardante i progetti di ricerca relativi alle istanze di permesso di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominati "Pignola" e "La Cerasa", presentate dalla Shell Italia E.&P S.P.A., avente sede legale in Roma Piazza dell'Indipendenza , n. 11/b.
3. Di inviare il presente atto al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, via Cristoforo Colombo 44, 00147 ROMA e alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente- Ufficio Compatibilità Ambientale – Potenza, affinché –quest'ultima - ai sensi dell'art.23, comma 3, del d.lgs. 152/2006 esprima il proprio parere sfavorevole
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

Antonio Lombardi

Giuseppina A. Laurino

Il Consigliere

Michele Iummati

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
02.02.2017 per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U. n. 267/2000.

Prot. n. **1493**

Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario Generale
(*Dott. Antonio Lombardi*)
